

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Oggi, 13 giugno 1977, in Carpi

tra

La Ditta DALOR di Carpi
rappresentata dal Titolare Signor Luigi Del Viscovo

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale costituita dai Signori: Lo Savio Angela, Bellelli Luisa, assistiti dalla FULTA di Carpi nelle persone di Cattini Carlo e Gasparini Maurizio.

si stipula

il seguente Accordo Integrativo Aziendale che integra e sostituisce i precedenti accordi aziendali.

1) - INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

La Direzione, ferma restando la normativa contenuta al 1° comma, art. 10 - parte generale - del vigente C.C.N.L. in materia di informative riguardanti investimenti ed occupazione, dichiara la propria disponibilità a fornire alla Rappresentanza Sindacale Aziendale elementi conoscitivi al riguardo per un esame congiunto tra le parti, qualora i programmi di investimento o di eventuali ristrutturazioni dovessero fondatamente legittimare preoccupazioni di natura occupazionale o riguardanti il normale orario di lavoro.


In merito al problema occupazionale, premesso che la politica dell'azienda è orientata nel senso del mantenimento e, possibilmente, dell'incremento dell'occupazione generale, la Direzione ritiene di potere fondatamente affermare, nel momento attuale che, salvo fattori obiettivi che potranno essere verificati in ogni caso tra le parti, l'organico complessivo sarà mantenuto ai livelli oggi esistenti. L'azienda inoltre dà atto che nelle assunzioni di nuovo personale, terrà in particolare considerazione l'occupazione femminile e giovanile.

In caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'azienda integrerà il trattamento della Cassa Integrazione Guadagni sino ad un massimo di 10 ore all'anno non cumulabili ad ogni dipendente.

2) - LAVORO ESTERNO

L'azienda dichiara che, per quanto concerne il lavoro a domicilio, utilizza esclusivamente la prestazione di lavoratori regolarmente assunti ed assicurati.

L'azienda fornirà alla Rappresentanza Sindacale Aziendale i nominativi, gli indirizzi dei lavoratori a domicilio ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 - protocollo 4° - del C.C.N.L..



Bellelli Luisa
Lo Savio Angela



Inoltre, l'azienda applica e continuerà ad applicare gli accordi territoriali in materia di tariffe per lavoratori a domicilio, aggiornando tali tariffe con riferimento alle retribuzioni dei lavoratori interni.

Per quanto riguarda il lavoro commesso a ditte cosiddette "terziste", la ditta richiederà a tali imprese il rispetto dei contratti di loro competenza e delle leggi sul lavoro.

L'azienda, nell'ambito della normativa prevista dall'art. 11 - parte generale - del C.C.N.L., informerà la Commissione Paritetica delle lavorazioni commesse a terzi con relativo indirizzo, eventualmente aggiornando tale elenco periodicamente specificando i settori di attività.

3) - AMBIENTE DI LAVORO

L'azienda riconosce il Consorzio socio-sanitario di Carpi-Novì nonché il relativo tariffario, previo esame delle modalità operative di intervento da effettuarsi congiuntamente a livello sindacale aziendale.

Tale norma è in applicazione dell'art. 55 - parte generale - del vigente C.C.N.L.

Si conviene che, per quanto riguarda le modalità operative degli accertamenti sanitari, il Consorzio si atterrà al metodo cosiddetto delle "visite mirate".

L'azienda riconosce due ore di permesso retribuite all'anno ad ogni dipendente per il caso di visite specialistiche eventualmente prescritte dallo stesso Consorzio e da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

Per le visite citologiche l'azienda concederà un'ora di permesso retribuita all'anno ad ogni lavoratrice, previa presentazione di documentazione proveniente dall'autorità sanitaria.


4) - MENSA E TRASPORTO

L'azienda dichiara di aderire all'accordo per la istituzione delle mense sociali e interaziendali di Carpi e Limidi stipulato il 13/7/1976 nonché all'accordo 28/4/77 sulla ripartizione del costo del pasto, e si impegna al pagamento del contributo previsto (entro il 31/6/1977 per la prima rata di L. 20.000 con saldo entro il 30/9/1977).

Per quanto riguarda il trasporto, allorchè saranno istituiti i servizi di trasporto pubblico, l'azienda dichiara la propria disponibilità a contribuire alle spese che saranno sostenute dal proprio personale dipendente per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico (abbonamento).

5) - ANTICIPAZIONI INDENNITA' INAM - INAIL

L'azienda provvederà ad anticipare, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti Istituti INAM e INAIL.



Lo Sario Angela
A.S.

Bellotti Luisa
A.S.

...

Le parti prenderanno i necessari contatti con gli Istituti preposti per ottenere le garanzie previste dagli artt. 48 - parte generale - e 14 parte operai - del vigente C.C.N.I....

6) - INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno, a livello aziendale con eventuale successivo confronto in sede sindacale, eventuali passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione delle norme del vigente C.C.N.L..

Eventuali superminimi individuali in atto verranno assorbiti fino a concorrenza nel caso di passaggio alla categoria superiore.

7) - DIRITTI SINDACALI - PATRONATO

L'azienda riconosce ai componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale un monte annuo di 70 ore di permessi retribuiti per l'esercizio delle loro funzioni.

Dette ore potranno essere usufruite anche dai delegati di reparto.

Con riferimento all'art. 12 della legge 300, l'azienda mette a disposizione di un rappresentante dei Patronati Confederali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. un idoneo locale nel quale potrà svolgere la sua attività e ricevere i lavoratori fuori dall'orario di lavoro, avendo le parti concordemente presente l'esigenza di salvaguardare integralmente il normale svolgimento dell'attività lavorativa ai fini produttivi.

Il rappresentante aziendale dei Patronati Confederali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., designato dagli stessi con lettera alla Direzione Aziendale, potrà usufruire di 20 ore annue retribuite, da utilizzare nell'ambito del monte ore preventivamente concordato fra la Rappresentanza Sindacale Aziendale medesima e la Direzione Aziendale, per l'espletamento di attività e compiti propri e specifici dei Patronati stessi.

Il rappresentante aziendale dei Patronati in argomento beneficerà delle ore retribuite sopra indicate richiedendo alla Direzione i permessi di cui trattasi con un preavviso sufficiente, compatibilmente con le esigenze produttive dell'azienda.


8) - PREMIO DI PRODUZIONE

L'attuale premio di produzione di L. 29.410 viene elevato come segue:

- a L. 34.000 mensili con decorrenza 1/6/1977;
- a L. 40.000 mensili con decorrenza 1/9/1978.

9) - DURATA

Il presente accordo avrà durata sino al 31/10/1979.



Bellelli Ferraro
Lo Sario Angelo
Attanasio Angelo
Goffi Mario